

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 585

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **VEDOVATO, HELFER e PICCOLI**

Presentata il 14 ottobre 1963

Divieto ai periodici di usare titoli e testate che possano, anche implicitamente, farli considerare portavoce ufficiali degli organi dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fioritura di periodici che si autodefiniscono «informativi» dell'uno o dell'altro fra i supremi organi dello Stato, è un fenomeno al quale non si può assistere passivamente, per gli equivoci che fatalmente — e sarebbe forse più esatto dire, volutamente — ne derivano.

Accanto a pubblicazioni le quali palesano apertamente, a prima vista il loro carattere di studio e di informazione, nell'ambito ad esempio del Parlamento, vivono di una vita fiorente, altri periodici, di cui taluno è inviato gratuitamente ad un grandissimo numero di persone, e che avvalendosi di titoli scelti con particolari criteri e per di più, molto spesso, della tiratura a ciclostile, sembrano quanto meno dei bollettini semiufficiali degli organi dello Stato. Si tratta, in realtà, di ben altro. Dietro questi fogli si celano gruppi di pressione, autentiche *Lobbies*, che, mimetizzando la loro vera natura (negli U. S. A. ciò risulterebbe impossibile, a causa del notissimo *Lobbying Act* del 1946), influenzano o cercano di influenzare illecitamente sia i parlamentari, sia soprattutto i destinatari estranei al Parlamento, che possono equivocare sulla provenienza dei periodici stessi.

Al fine di porre un limite all'abuso di testate equivocate, e nella convinzione che ciò rappresenti una naturale e giusta estensione

della protezione che il Codice penale già contempla a favore degli organi costituzionali, presentammo, nella precedente legislatura, una proposta di legge volta alle stesse finalità dell'attuale progetto e che, pur avendo ottenuto il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali della Camera, non poté concludere il suo *iter* per il sopravvenuto scioglimento dei due rami del Parlamento.

Il contenuto delle singole disposizioni della proposta di legge ci sembra perfettamente aderente agli scopi di ordine costituzionale e politico cui abbiamo accennato e che sono, a nostro parere, senz'altro meritevoli di adeguata tutela.

L'articolo 1 stabilisce, per i periodici, il divieto dell'uso di titoli e testate che possano erroneamente indurre il lettore a credere di attingere da tali stampe il pensiero ufficiale degli organi costituzionali. Si fissa, inoltre, il limite massimo della multa comminabile per trasgressione al divieto.

Il secondo comma dell'articolo è stato introdotto in adesione al suggerimento che accompagnò il citato parere favorevole della I Commissione, espresso il 10 ottobre 1962.

Nel rigoroso rispetto della libertà di stampa, che respinge per dettato costituzionale ogni censura preventiva, non si è ritenuto di attribuire al magistrato chiamato

a registrare il periodico la tutela dell'osservanza del divieto; ma, come appare dall'articolo 2, si è incluso il reato ipotizzato fra quelli per i quali è lecito intervenire col sequestro, in quanto la Costituzione prevede che « la legge sulla stampa » (cioè, in pratica, le leggi che integreranno quella dell'8 febbraio 1948, n. 47, notoriamente incompleta) li determini, e la presente è di certo una « legge sulla stampa » anche se si riferisce ad un suo limitato settore.

All'articolo 3, infine, mediante il richiamo della legge sulla stampa ora citata, si stabi-

lisce che competente a giudicare il reato ipotizzato sia il tribunale, e che il giudizio si debba svolgere secondo il rito direttissimo.

Si confida che il Parlamento, nella consapevolezza della necessità di dare, a se stesso come a tutti gli altri organi costituzionali, protezione contro queste forme di abuso che influenzano illecitamente la pubblica opinione e possono procurare un ingiusto discredito agli organi stessi, vorrà accogliere con voto favorevole la proposta di legge di cui trattasi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque adotti titoli o testate di periodici, siano essi quotidiani, settimanali o a qualunque altra cadenza, che possano, anche per implicito, ingenerare la falsa impressione che trattasi di pubblicazioni che esprimano il pensiero e gli orientamenti del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, o della Corte costituzionale, è punito con la multa fino a lire 1.000.000.

La disposizione precedente non si applica per i titoli dei singoli articoli, scritti o rubriche.

ART. 2.

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 21 della Costituzione, per il reato di cui all'articolo 1 può procedersi a sequestro per atto motivato dell'autorità giudiziaria, e, nei casi di cui al 4° comma dello stesso articolo 21 della Costituzione, per atto di polizia giudiziaria, soggetto alla convalida dell'Autorità giudiziaria.

ART. 3.

Per la competenza e le forme del giudizio, valgono le norme di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.